



COMUNE DI CALASETTA
C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Ordinanza contingibile urgente ex art. 32 legge 833/78 – contenimento del contagio da covid-19 – limitazioni di tutte le attività aggreganti

LA SINDACA

Richiamate integralmente le disposizioni emanate in precedenza dalle autorità nazionali e locali per il contenimento della grave epidemia in atto, qui intese come strumenti per contemperare le esigenze di sicurezza con le non meno importanti necessità coesenziali al vivere civile;

appurato che il territorio comunale è attualmente funestato da un grave allarme, giacché risultano 10 contagi accertati e 5 persone sottoposte alla misura della quarantena, in un contesto in cui aleggia sinistramente lo spettro c.d. delle varianti;

ricordato che Calasetta è inserita in un contesto caratterizzato da criticità assistenziali, che per una ulteriore iattura sono ulteriormente peggiorate, essendo svanita dal territorio la medicina generale la pediatria, la continuità assistenziale turistica ed è persino attenuata quella ordinaria (c.d. guardia medica);

constatato che, nonostante il periodo trascorso, tale criticità ulteriore non pare destare attenzione adeguata da parte dell'Autorità preposta, tanto che lo strumento dell'ordinanza deve essere utilizzato anche per tentare di mitigare gli effetti nefasti di criticità amministrative altrui;

valutato che le attività sociali, che con grande fatica sono state riprese, nel momento attuale costituiscono un rischio che elementari criteri di prudenza (codificati dalla legislazione dell'Unione Europea) suggeriscono di evitare, essendo venuto a mancare il presidio sanitario stabile nel territorio, quello che viene inserito pressoché in tutti i provvedimenti, che lo considerano il primo anello di collegamento tra la sanità pubblica e il territorio;

tenuto presente, che le criticità sommariamente descritte giungono in un periodo in cui la società è attraversata da una crisi generalizzata, che riverbera i suoi effetti in maniera più incisiva nei territori storicamente depressi, come quello del Sulcis Iglesiente;

Visti: l'art. 32 Cost; gli art. 50 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; gli artt. 13 c. 2 e 32 c. 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'art. 191 TFUE;

ORDINA

Il divieto generalizzato di svolgere qualsiasi attività, ricreativa, culturale e sportiva, potenzialmente idonea a provocare la compresenza di più persone, in luogo pubblico o privato, sia essa di carattere laico o religioso, con le seguenti precisazioni:

- la partecipazione alle funzioni religiose sono consentite nei limiti dei protocolli vigenti;
- le manifestazioni e attività sportive collettive, ivi compresi gli allenamenti, sono consentite in assenza di pubblico e se gli atleti sono muniti oltre che di valida certificazione verde, anche di tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti;
- è consentita l'attività motoria all'aperto in forma individuale;
- è ammesso l'allenamento individuale all'interno delle palestre purché nel rispetto rigoroso dei protocolli sanitari vigenti sotto la responsabilità dei gestori;
- le attività di impresa o comunque destinate a produrre reddito, sono consentite nei limiti delle disposizioni sanitarie vigenti;

è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza;



è obbligatorio munirsi di mascherina ed indossarla, anche all'aperto, in tutte le situazioni in cui vi sia probabilità di incontrare persone estranee al proprio nucleo familiare.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e vigenza fino al 6 dicembre, è affissa all'albo pretorio per 15 gg. trasmessa alle autorità interessate e diffusa presso il pubblico in maniera appropriata.

Avverte

che, salvo le disposizioni penali applicabili, ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 d.l. 19/20 e fermo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Ministro della Salute entro 30 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca
Avv. Claudia MURA

